

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Iscrizione N: PA12929
Il Presidente
della Sezione regionale della Sicilia dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 212, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16 del citato decreto 3 giugno 2014, n. 120, che regola l'iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la comunicazione dell'iscrizione all'Albo presentata in data 05/10/2017 dalla TROINA AMBIENTE S.R.L. con sede in TROINA (EN), registrato al protocollo n. 19817/2017

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 18/10/2017 con la quale è stata accolta la comunicazione d'iscrizione all'Albo nella categoria **I** classe **E** dell'azienda speciale/consorzio di comuni/ società di gestione dei servizi pubblici **TROINA AMBIENTE S.R.L.**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'azienda speciale/consorzio di comuni/ società di gestione dei servizi pubblici

Denominazione: TROINA AMBIENTE S.R.L.

Con Sede a: TROINA (EN)

Indirizzo: VIA CONTE RUGGERO, 4

Località: TROINA

CAP: 94018

C. F.: 01245890866

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:

Categoria: 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: E popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

- **non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade**

- **non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.**

Inizio validità: 20/10/2017

Fine Validità: 20/10/2022

Il presente provvedimento è efficace esclusivamente per le attività di gestione dei rifiuti urbani svolte nell'interesse dei seguenti comuni:

TROINA AMBIENTE S.R.L.

Numero Iscrizione PA12929

Provvedimento di Iscrizione Art.16 Comma 1, lettera a) DM 120/2014

Prot. n.21076/2017 del 20/10/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

TROINA (EN)

RESPONSABILI TECNICI

CALABRESE ANTONINO

codice fiscale: CLBNNN64B13L448C
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - E

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani; **Classe:** E

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **DR780MM**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NNH404358651

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **DR780MM**

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*]
[15.01.11*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01]
[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*]
[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*]
[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02]
[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]

Art. 3

(prescrizioni)

L'azienda speciale/consorzio di comuni/ società di gestione dei servizi pubblici è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,

TROINA AMBIENTE S.R.L.
Numero Iscrizione PA12929
Provvedimento di Iscrizione Art.16 Comma 1, lettera a) DM 120/2014

Prot. n.21076/2017 del 20/10/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, lettera a) del DM 3 giugno 2014, n. 120, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

TROINA AMBIENTE S.R.L.

Numero Iscrizione PA12929

Provvedimento di Iscrizione Art.16 Comma 1, lettera a) DM 120/2014

Prot. n.21076/2017 del 20/10/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PALERMO, 20/10/2017

Il Segretario
- Dott. Guido Barcellona -

Il Presidente
- Sig. Giuseppe Seminara -

(Firma omissa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Imposta di bollo virtuale n° 21045 del 17.03.2017)

